

Regolamento per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, in attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

## INDICE

Art. 1	- Oggetto e definizioni	pag. 3
Art. 2	- Ambito applicativo	pag. 5
Art. 3	- Struttura dell'Albo Fornitori	pag. 6
Art. 4	- Requisiti per l'iscrizione	pag. 8
Art. 5	- Documenti e titoli per l'iscrizione	pag. 9
Art. 6	- Verifica dei requisiti e comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione	pag. 9
Art. 7	- Modalità di scelta degli operatori economici	pag. 10
Art. 8	- Trattamento dati personali	pag. 10

## Articolo 1 – Oggetto e Definizioni

### 1.1. Oggetto

1.2. Il presente Regolamento disciplina:

- a) l'istituzione, l'implementazione e la gestione dell'Albo dei Fornitori di beni e servizi ed i prestatori di opere e lavori del Comune di Valmontone, inteso come archivio nel quale saranno raccolti i dati di carattere economico, tecnico, nonché dati concernenti l'oggetto dell'attività svolta dagli Operatori Economici, ivi iscritti, interessati alla realizzazione di lavori e opere o alla fornitura di beni e servizi, in favore del Comune di Valmontone, ne fissa i criteri per la candidatura e l'iscrizione e ne stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento;
- b) le modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

1.3. L'Albo dei Fornitori è un elenco aperto a tutti gli "Operatori Economici" che intendono avere rapporti contrattuali con il Comune di Valmontone e dal quale il medesimo può attingere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici dei Lavori, Forniture e Servizi), per l'affidamento delle forniture di beni e servizi e l'appalto di lavori e opere rientranti nelle categorie definite nel presente Regolamento.

1.4. Lo scopo del suddetto Albo Fornitori è quello di:

- 1.4.1. introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure che prevedono l'invito degli Operatori Economici al fine degli affidamenti sopra indicati;
- 1.4.2. dotarsi di un utile strumento di consultazione, articolato in diverse categorie merceologiche, funzionale alla selezione degli Operatori Economici da invitare nelle procedure di affidamento di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

1.5. La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso richiamata e la costituzione del predetto elenco non costituiscono, per il Comune di Valmontone, l'avvio di alcuna trattativa, procedura concorsuale, para concorsuale o comunque di gara.

- 1.6. L'iscrizione all'Albo Fornitori non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito.
- 1.7. La sottoscrizione del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione all'Albo Fornitori, le dichiarazioni, i documenti e gli altri elementi integrativi resi dagli Operatori Economici, manifestano solo la disponibilità, da parte dei medesimi, ad essere candidati in procedimenti per affidamenti relativi a forniture di beni, servizi e opere e/o appalto di lavori rientranti nelle categorie merceologiche definite nel Regolamento stesso.
- 1.8. La candidatura non costituisce alcun vincolo in capo al Comune di Valmontone per l'assegnazione delle forniture.
- 1.9. **Definizioni** – ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:
- 1.9.1. **Stazione Appaltante:** il Comune di Valmontone – Via Nazionale 5 – 00038, quale soggetto che mantiene, aggiorna e gestisce l'Albo Fornitori secondo le procedure indicate nel presente Regolamento;
  - 1.9.2. **Codice:** il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici dei Lavori, Forniture e Servizi) ed ogni sua successiva modificazione e integrazione;
  - 1.9.3. **Regolamento:** il presente documento, adottato dal Comune di Valmontone per le finalità nel presente articolo 1;
  - 1.9.4. **Albo Fornitori:** la raccolta di dati di carattere personale, economico, tecnico e merceologico, che identifica la struttura e l'oggetto dell'attività oltre ad ogni altro utile elemento di classificazione degli Operatori Economici iscritti e che è governato nella sua gestione dalle disposizioni del presente Regolamento;
  - 1.9.5. **Operatore Economico:** il soggetto che, ai sensi dell'art. 3, lett. p) del summenzionato Codice, offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
  - 1.9.6. **Istanza di Iscrizione:** l'istanza contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel presente Regolamento che l'Operatore Economico sottopone al Comune di Valmontone ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della successiva, eventuale, inclusione all'Albo Fornitori;
  - 1.9.7. **Richiesta di Aggiornamento:** la comunicazione mediante la quale il Fornitore già iscritto richiede al Comune di Valmontone la variazione dei dati trasmessi con l'istanza di iscrizione;
  - 1.9.8. **i Contratti:** sono gli atti negoziali di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di beni, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dal Comune di Valmontone;
  - 1.9.9. **Codice Fornitore:** la sequenza numerica che identifica l'operatore in tutti i rapporti di natura commerciale con il Comune di Valmontone.

## Articolo 2 – Ambito applicativo

**2.1.** Fatto salvo l'obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a. e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) in ossequio all'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dalle Centrali di committenza di cui all'art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89), il Comune di Valmontone, potrà procedere, dal 01/01/2022, all'affidamento di lavori, servizi e forniture, utilizzando il presente Albo Fornitori per i seguenti affidamenti:

2.1.1. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. (art. 1 comma 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. In Legge n. 108/2021);

2.1.2. procedure negoziate per acquisizioni di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro (art. 1 comma 2, lett. B), del D. L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. In Legge n. 108/2021);

2.1.3. procedure negoziate per l'affidamento di servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (art. 1 comma 2, lett. B), del D. L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. In Legge n. 108/2021);

2.1.4. per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice;

2.1.5. gli importi sopra elencati sono da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e saranno oggetto di integrazione automatica in caso di variazione delle soglie previste dal Codice, per effetto di modifiche legislative interne o comunitarie.

**2.2.** E' fatta salva la facoltà del Comune di Valmontone di scegliere gli Operatori Economici da invitare anche senza far ricorso all'Albo Fornitori di cui al presente Regolamento, nei seguenti casi:

2.2.1. qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non vi siano Operatori

Economici iscritti all'Albo Fornitori in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori previsto per legge;

2.2.2. qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate all'interno dell'Albo Fornitori non sia possibile reperire idonei Operatori Economici.

### **Articolo 3 – Struttura dell'Albo Fornitori**

- 3.1.** L'Albo Fornitori è articolato in Categorie merceologiche come meglio indicato nell'*annesso 1* del presente Regolamento.
- 3.2.** Il Regolamento, l'allegato ed i relativi annessi saranno pubblicati mediante avviso nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e contratti" del sito istituzionale [www.comune.valmontone.rm.it.it/bandi-di-gara/avvisi-iscrizione-albo-fornitori](http://www.comune.valmontone.rm.it.it/bandi-di-gara/avvisi-iscrizione-albo-fornitori). Nella medesima sezione saranno pubblicate le eventuali variazioni al numero ed enominazione delle categorie merceologiche che questo Comune dovesse ritenere di apportare in relazione alle proprie esigenze interne.
- 3.3.** L'iscrizione all'Albo Fornitori è consentita senza limitazioni temporali. Gli Operatori Economici interessati all'iscrizione all'Albo potranno presentare la propria istanza in ogni momento, indicando la categoria merceologica (che dovrà essere presente nel certificato della CCIAA di appartenenza) e, solo per i lavori, anche la classifica di appartenenza (OG – OS). La presentazione dell'Istanza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e sulla base del fac-simile *Allegato 1* predisposto dal Comune di Valmontone.

L'Operatore Economico è tenuto a informare tempestivamente la Stazione appaltante circa le eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Il Comune di Valmontone eseguirà la verifica dei requisiti, sulla base delle dichiarazioni rese. Nel caso fossero individuate irregolarità, nelle more dei riscontri da svolgersi in contraddittorio tra le parti, sospenderà temporaneamente l'iscrizione. Qualora l'iter procedurale determinasse un esito di irregolarità si procederà alla cancellazione dell'iscrizione.

- 3.4.** Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune di Valmontone e gli Operatori Economici avranno luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e di documenti informatici digitalmente sottoscritti.
- 3.5** Ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori e del mantenimento della medesima, gli Operatori Economici dovranno pertanto possedere:
- 3.5.1 una casella di posta elettronica, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e successive modificazioni, presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni del Comune di Valmontone, relative alla tenuta dell'Albo Fornitori;

3.5.2 l'abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 07 marzo 2005, n.

82 e successive modificazioni, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettersi al Comune di Valmontone.

**3.6** Responsabile della tenuta dell'Albo Fornitori e Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore II – Servizio 2.1. LL.PP e Manutenzione.

**3.7** Gli Operatori Economici potranno proporre istanza di iscrizione all'Albo Fornitori con le seguenti limitazioni:

3.7.1 è vietata la presentazione di più istanze per la medesima categoria merceologica;

3.7.2 è vietata la presentazione di istanza per la medesima categoria merceologica a titolo individuale ed in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;

3.7.3 è vietata la presentazione di istanza per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi;

3.7.4 è vietata la presentazione di istanza di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Albo Fornitori;

3.7.5 solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile.

## **Articolo 4 – Requisiti per l'iscrizione**

**4.1.** Sono ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori gli Operatori Economici indicati nell'art.45 del Codice.

**4.2.** Gli Operatori Economici dovranno dichiarare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei:

*4.2.1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (pena la mancata iscrizione)*

Sono ammessi all'elenco gli Operatori economici che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 80 del Codice (motivi di esclusione), compilando la documentazione di cui all'*Allegato 3* (Dichiarazione sostitutiva unica) del presente Regolamento.

*4.2.2. Requisiti inerenti alla capacità economica finanziaria e tecnico professionale*

La capacità economica – finanziaria e tecnico – professionale dovrà essere dichiarata mediante compilazione dell'*Allegato 3* (Dichiarazione sostitutiva unica). Esclusivamente per gli affidamenti relativi ad acquisizioni di lavori, gli Operatori Economici dovranno anche dimostrare il possesso di attestazione SOA mediante l'invio di copia del certificato posseduto. L'avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda, dovrà essere dichiarata mediante compilazione dell'*Allegato 3* (Dichiarazione sostitutiva unica).

## Articolo 5 – Documenti e titoli per l'iscrizione

- 5.1. L'istanza di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.
- 5.2. L'istanza di iscrizione dovrà essere compilata in lingua italiana secondo il modello in [Allegato 2](#) con l'indicazione delle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione. La stessa, corredata dalla Dichiarazione sostitutiva unica [Allegato 3](#), debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere indirizzata al **Comune di Valmontone Settore II – Servizio 2.1. LL.PP e Manutenzione** e trasmessa in formato pdf sottoscritto, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo pec: [protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it](mailto:protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it).

## Articolo 6 – Verifica dei requisiti e comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione. Aggiornamento periodico degli elenchi.

- 6.1. Dalla data di ricezione della Istanza in formato elettronico il Comune di Valmontone procede alla valutazione della stessa nel termine di 30 (trenta) giorni.
- 6.2. Gli Operatori Economici iscritti nell'elenco devono comunicare al Comune di Valmontone, tutte le variazioni in ordine ai requisiti dichiarati posseduti influenti ai fini dell'iscrizione. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo posta elettronica certificata, non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.
- 6.3. Il Comune di Valmontone procederà a rendere disponibile l'Albo Fornitori e relativi aggiornamenti sul sito internet del Comune di Valmontone [www.comune.valmontone.rm.it/bandi-di-gara/avvisi-iscrizione-albo-fornitori](http://www.comune.valmontone.rm.it/bandi-di-gara/avvisi-iscrizione-albo-fornitori) con periodicità semestrale. Saranno effettuate delle analisi a campione per la verifica delle dichiarazioni presentate.
- 6.4. Il Comune di Valmontone si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione degli Operatori Economici in caso di grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che abbiano commesso un grave errore nell'esercizio della loro attività professionale ovvero che non presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

## Articolo 7 – Modalità di scelta degli operatori economici

7.1. Il Comune di Valmontone procederà ad invitare alle procedure di affidamento (il cui criterio di aggiudicazione sarà indicato nella lettera di invito) gli operatori economici iscritti in considerazione dei requisiti posseduti e secondo i seguenti criteri:

- ordine di iscrizione all'Albo Fornitori. Il numero di operatori Economici da invitare che sarà quello ritenuto più confacente alle esigenze del Comune di Valmontone e pur sempre superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice come modificato modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) e b) DL n. 77/2021 conv. In Legge n. 108/2021);
- criterio di rotazione degli inviti;
- per le procedure di affidamento finalizzate all'approvvigionamento di beni e servizi verranno preliminarmente individuate le ditte che posseggano un valore di fatturato (globale) pari a 2 (due) volte quello posto a base di gara;
- esclusivamente per le procedure di affidamento finalizzate all'acquisizione di lavori verrà utilizzato il criterio di aderenza territoriale, privilegiando le imprese, che in possesso di specifica attestazione SOA in corso di validità, abbiano sede nella regione di esecuzione.

7.2. In caso di assenza nell'Albo Fornitori di Operatori Economici in grado di soddisfare l'esigenza oggetto della procedura di affidamento, il Comune di Valmontone procederà ad eseguire una indagine esplorativa. In tal caso sarà pubblicato un avviso sul sito istituzionale del Comune di Valmontone, teso a conoscere l'esistenza di operatori economici in grado di fornire determinati beni o servizi o di effettuare determinati lavori e/o le condizioni di mercato alle quali gli stessi sono forniti. Tale fase tuttavia non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Ad esito dell'indagine esplorativa il Comune di Valmontone procederà ad invitare gli operatori economici ritenuti potenzialmente idonei e/o ad eseguire procedura di sorteggio, con le modalità descritte 7.1.

## Articolo 8 – Trattamento dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'U.E. (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Comune di Valmontone gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori e degli operatori economici che parteciperanno alle procedure di affidamento.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle

informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprende le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione e la partecipazione alla procedura prescelta richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

***Il Responsabile del Servizio 2.1.***

Ing. Massimiliano Petrassi